

Comune di Castello di Godego

Provincia di Treviso

POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 22.07.2008

SOMMARIO

- Art. 1 Generalità
- Art. 2 Armi in dotazione
- Art. 3 Assegnazione dell'arma
- Art. 4 Servizi da svolgersi con arma in via continuativa
- Art. 5 Servizi da svolgersi senza armi e occasionalmente con armi
- Art. 6 Consegnatario delle armi
- Art. 7 Istituzione dell'armeria
- Art. 8 Obblighi dell'assegnatario
- Art. 9 Deposito temporaneo dell'arma assegnata
- Art. 10 Servizio di collegamento e rappresentanza
- Art. 11 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 12 Rinvio a norme di legge e di regolamento

Art. 1 **Generalità**

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale per la parte di competenza comunale, in conformità anche a quanto stabilito dall'art. 17 della Legge Regionale del Veneto 19.12.2003, n. 41 e successivi provvedimenti, con cui è stata fissata la disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.

Art. 2 **Armi in dotazione**

L'armamento della Polizia Locale, ai fini e per gli effetti della Legge - quadro n. 65/1986 e del D.M. n. 145/1987, è effettuato a cure e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le armi in dotazione alla Polizia Locale sono costituite da pistole semiautomatiche nei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

Per i soli servizi di polizia zoofila, la Polizia Locale può essere dotata di un'arma lunga comune da sparo.

Art. 3 **Assegnazione dell'arma**

Le armi di cui al precedente art. 2 possono essere assegnate solo al personale in possesso della qualità di "agente di pubblica sicurezza" ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al primo comma dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino d'identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.

L'arma è prelevata presso il consegnatario di cui al successivo art. 6, previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente a questi versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'assegnazione dell'arma al personale per i servizi di cui al 3° comma del successivo articolo 4 e per quelli di cui all'art. 5 è fatta di volta in volta, su disposizione del Comandante del Corpo/Servizio. L'arma così assegnata è prelevata all'inizio del servizio presso il consegnatario di cui all'art. 6 e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma, comunque assegnata, deve essere versata immediatamente al consegnatario di cui all'art. 6 all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.

L'arma deve essere comunque ritirata, a cura del Comandante del Corpo/Servizio o del consegnatario di cui all'art. 6, in caso di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di salute determinati da infermità neuropsichiche.

Art. 4 **Servizi da svolgersi con arma in via continuativa**

I seguenti servizi di Polizia Locale vanno svolti in via continuativa con arma:

- servizi esterni di vigilanza di controllo del territorio e di pattuglia;

- servizi notturni e di pronto intervento;
- servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e della sede del Corpo/ufficio

Al personale specificatamente destinato ai servizi di cui al comma precedente è assegnata l'arma in via continuativa.

Al personale destinato occasionalmente ai servizi in questione l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

Art. 5

Servizi da svolgersi senz'armi e occasionalmente con armi

L'attività d'insegnamento dell'educazione stradale e di altre materie di competenza presso le scuole, la rappresentanza in cerimonie ufficiali civili e religiose, la partecipazione ad assemblee, convegni e corsi di aggiornamento sono svolte, di norma, senza armi, salvo diversa disposizione del Comandante/responsabile del servizio, su direttiva del Sindaco per specificati motivi.

I seguenti servizi di Polizia Locale sono svolti occasionalmente con arma:

- servizi connessi con elezioni e referendum;
- servizi di vigilanza a sedi pubbliche diverse dalla casa comunale;
- servizi di Polizia Zoofila.
- eventuali servizi stabiliti dal Comandante/responsabile del servizio su direttiva del Sindaco ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 65/1986

Al personale destinato ai servizi di cui al comma precedente, qualora non assegnario di arma in via continuativa, l'arma è assegnata per la durata del servizio.

Art. 6

Consegnatario delle armi

Il Comandante/ responsabile del servizio è il consegnatario delle armi, munizioni e altri dispositivi e può nominare un subconsegnatario. Quest'ultimo collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7

Custodia delle armi e munizioni

Nei locali del Comando/ufficio di polizia locale è sistemato un armadietto metallico corazzato del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza a combinazione e tesoretti interni con chiavi personali per custodire l'arma di ogni operatore, le munizioni ed eventuali armi non assegnate. L'accesso è riservato al Comandante, al sub consegnatario, agli assegnatari delle armi e al Sindaco, nel rispetto del D.M.4 marzo 1987, n. 145.

Art. 8

Obblighi dell'assegnatario

Il personale cui è assegnata l'arma ai sensi del presente regolamento ha l'obbligo di portare l'arma e il relativo munizionamento nei modi prescritti, osservando in particolare le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza, emanato con Decreto 4 marzo 1987, n. 145, dal Ministero dell'Interno, che così dispone:

“ 1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano

- l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.”

Inoltre deve:

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- evitare, nel modo più assoluto, il deposito, anche momentaneo, dell'arma in cassetti o armadietti nei locali del comando;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno disposte dal Comando o dall'Amministrazione;
- giustificare per iscritto, al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione.

Art. 9

Deposito temporaneo dell'arma assegnata

Il personale assegnatario di arma in via continuativa può depositare temporaneamente l'arma presso l'armadietto blindato del Corpo/Servizio, in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità. Delle relative operazioni è fatta annotazione nell'apposito registro. Inoltre, alla fine del turno di servizio, anziché portarla a casa, può depositare temporaneamente l'arma presso il deposito blindato del Corpo/Servizio, per riprenderla all'inizio del turno successivo. Di tale modalità dovrà esserci agli atti una presa d'atto da parte del Comandante o consegnatario.

Art. 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

È consentito il porto dell'arma nei poligoni di tiro per attività di addestramento.

Art.11

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che il personale di polizia locale effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco di Castello di Godego, nei casi previsti dal presente articolo, comunica al Prefetto e al Sindaco territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Art. 12

Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per le modalità e i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia e al D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modifiche e integrazioni.